

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4737

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della giustizia
(FASSINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 LUGLIO 2000

—————

Interpretazione autentica dell'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale e disposizioni in materia di giudizio abbreviato nei processi per i reati puniti con l'ergastolo

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La nuova disciplina del giudizio abbreviato introdotta dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, che ha previsto l'ammissibilità di tale rito anche per i reati puniti con la pena dell'ergastolo, ha posto rilevanti problemi applicativi in relazione ai processi concernenti più reati contestati al medesimo imputato, dei quali almeno uno sia punito con l'ergastolo.

In particolare, nella nuova normativa non emerge con chiarezza come debba essere determinata, nelle ipotesi di concorso di reati o in quella di reato continuato, la pena sulla quale operare la diminuzione per la scelta del rito abbreviato.

Al riguardo, sono emerse diverse opzioni interpretative.

Secondo una prima soluzione, la riduzione prevista dall'articolo 442 del codice di procedura penale dovrebbe operare sulla pena inflitta per ciascun reato, solo successivamente applicandosi le norme sul concorso, di cui all'articolo 72 e seguenti del codice penale.

Pertanto, nell'ipotesi di cumulo tra due o più pene di trenta anni di reclusione - derivanti dalla preventiva applicazione della diminuzione premiale per ciascun delitto punito con l'ergastolo - la pena finale sarebbe costituita dall'ergastolo.

Ugualmente, in caso di concorso formale o di reato continuato, se la violazione più grave è punita con l'ergastolo - sostituito con la pena di trenta anni di reclusione ex articolo 442 del codice di procedura penale - la pena concretamente applicata diverrebbe, ai sensi dell'articolo 73 del codice penale, nuovamente l'ergastolo se l'aumento di pena per i reati satellite non è inferiore a ventiquattro anni di reclusione.

In senso contrario, si è sostenuto che sarebbero da applicare dapprima le disposizioni sul concorso dei reati e solo successivamente, sulla pena così risultante, andrebbe operata la diminuzione per la scelta del rito.

Accogliendo tale seconda ricostruzione, tuttavia, si profilano difficoltà applicative di non facile soluzione.

Infatti, effettuato anzitutto il cumulo delle pene inflitte per i singoli reati e laddove la pena risultante sia, ai sensi dell'articolo 72 del codice penale, l'ergastolo con isolamento diurno, il giudizio abbreviato potrebbe ritenersi inammissibile, mancando nell'articolo 442 del codice di procedura penale un espresso riferimento alla pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno.

A tale proposito, si rileva che la giurisprudenza di legittimità ha, anche di recente, ritenuto che l'ergastolo con isolamento diurno costituisca una vera e propria sanzione penale (*ex plurimis*, v. Sez. I, 30 settembre 1993, Cappai).

Al contrario, si potrebbe sostenere che alla pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno debba sempre essere sostituita, in sede di giudizio abbreviato, quella di trenta anni di reclusione.

Tale soluzione, probabilmente maggiormente conforme al dettato normativo, appare tuttavia foriera di gravi conseguenze.

Si determinerebbe infatti l'appiattimento verso il basso della sanzione applicabile in caso di concorso di reati o di reato continuato, relativa a gravissimi delitti.

Inoltre, tale disciplina verrebbe ad equiparare, in modo del tutto irragionevole, il trattamento sanzionatorio applicabile ad un solo delitto punito con l'ergastolo rispetto a quello relativo ad una serie, virtualmente illimitata, di delitti punibili con l'ergastolo.

Il presente disegno di legge intende fornire una soluzione a tali questioni che, senza eliminare la possibilità di ricorrere al giudizio abbreviato, quale che sia il numero e la natura delle imputazioni, chiarisca nel contempo quale pena debba essere applicata nelle ipotesi di concorso di reati e di reato continuato.

All'articolo 1 si stabilisce, con una norma di natura interpretativa, che il riferimento alla pena dell'ergastolo, di cui al comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale, deve intendersi come relativo all'ergastolo senza isolamento diurno.

In secondo luogo, si stabilisce (articolo 2) che qualora, in caso di concorso di reati o di continuazione, risulti irrogabile la pena dell'ergastolo con isolamento diurno, la scelta del rito abbreviato comporta la sostituzione della stessa con l'ergastolo.

L'articolo 3, infine, detta una disciplina transitoria relativa ai processi penali pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per i giudizi di primo grado in corso a tale data e nei quali era stata presentata la richie-

sta di giudizio abbreviato, l'imputato può, nel termine di dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge, revocare la richiesta a suo tempo presentata.

Ratio della norma è quella di evitare che l'applicazione delle nuove disposizioni si risolva in una situazione di pregiudizio per l'imputato, il quale ha richiesto il giudizio abbreviato facendo affidamento sulla sostituzione di pena come prevista dall'attuale articolo 442, secondo la lettura della prevalente giurisprudenza.

Infine, nell'ipotesi in cui per effetto dell'impugnazione proposta dal pubblico ministero avverso la sentenza pronunciata a seguito di giudizio abbreviato, risultino applicabili le nuove norme, l'imputato può parimenti revocare la richiesta.

Tale disciplina esclude dunque che possa essere posta in discussione, sulla base delle nuove e diverse regole, la pena applicata con il giudizio abbreviato, salvo che il relativo punto della sentenza non abbia formato oggetto di specifico motivo di impugnazione da parte del pubblico ministero.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nell'articolo 442, comma 2, ultimo periodo, del codice di procedura penale, l'espressione «pena dell'ergastolo» deve intendersi riferita all'ergastolo senza isolamento diurno.

Art. 2.

1. All'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell'ergastolo».

Art. 3.

1. Nei processi penali di primo grado in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, nei casi in cui è applicabile la pena dell'ergastolo con isolamento diurno, se è stata formulata la richiesta di giudizio abbreviato, ovvero la richiesta di cui al comma 2 dell'articolo 4-ter del decreto legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144, l'imputato può revocare la richiesta nel termine di dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Quando per effetto dell'impugnazione del pubblico ministero possono essere applicate le disposizioni di cui all'articolo 2, l'imputato può revocare la richiesta di cui al comma 1 nel termine di dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.